

La legge degli Astynomoi e la tutela urbanistica a Pergamo nel II secolo a.C.

ABSTRACT

This paper analyses anew two passages of the well-known Astynomoi Law in the attempt to stress the unitary character of this Hellenistic prostagma and to reconsider several procedural aspects that are central to the understanding of this document. Moreover, in these few pages the author tries to assess the current status of another important question pertaining to this text, namely the interpretation of its function in the 2nd century A.D. when it was re-inscribed and displayed in the lower Agora of Pergamon.

ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Aufsatz widmet sich der Analyse von zwei Abschnitten des Astynomengesetzes aus Pergamon unter einer neuen Perspektive. Dabei geht es vor allem darum, die einzigartige Bedeutung dieses hellenistischen Prostagmas hervorzuheben und einige Aspekte aufzuzeigen, die von besonderer Wichtigkeit sind, um das Dokument in seiner gesamten Aussagekraft zu verstehen. Darüber hinaus soll in einem weiteren Schritt Antworten auf die Fragen nach der Funktion dieser Inschrift im 2. Jhd. n. Chr., der Zeit also als die heute erhaltene Abschrift auf der Unteren Agora von Pergamon aufgestellt wurde, vorgestellt werden.

La cosiddetta legge degli ‘Astynomoi di Pergamo’ fu rinvenuta nell’agora bassa della residenza Attalide nel 1901 durante la campagna annuale di scavo condotta, allora come adesso, dal Deutsches Archäologisches Institut di Istanbul¹. L’iscrizione è incisa con lettere di minute dimensioni su di una lastra di marmo del Proconneso che misura all’incirca 82 x 100 cm e si trova attualmente in esposizione presso il Museo civico della città di Bergamo². Ad esclusione della prima linea che funge da titolo all’intera iscrizione e venne probabilmente aggiunta al momento dell’incisione, ovvero non faceva parte del testo originale della legge, il corpo del documento fu iscritto con caratteri che misurano

¹ Per una breve introduzione alla storia degli scavi della città di Pergamo cfr. W. Radt, *Pergamon, Geschichte und Bauten einer antiken Metropole*, Darmstadt 1999, 11-21, con ulteriori riferimenti bibliografici.

² In questo breve contributo non intendo pubblicare la nuova edizione del testo per la quale invece rimando alla mia prossima monografia sul tema. Per le misure della pietra e delle lettere su di essa incise cfr. l’ultima eccellente edizione del testo G. Klaffenbach, *Die Astynomeninschrift von Pergamon*, in *Abhandlungen der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klassen für Sprachen Literatur und Kunst* 6, 1953-1954, 3-25.

meno di un centimetro. La fitta e minuta scrittura permise quindi all'incisore di comprimere un testo di ben oltre 200 righi³ all'interno di una singola lastra che purtroppo ci è giunta parzialmente danneggiata, in quanto priva della parte superiore sinistra e delle linee finali, il cui numero è tuttavia impossibile da determinare. La lastra è stata recuperata in frammenti che sono stati successivamente congiunti tra di loro; uno di essi tuttavia deve essere andato perduto in tempi recenti dato che nell'aprile del 2005 non era esposto insieme agli altri nel Museo di Bergamo. Fortunatamente il suo contenuto ci è ancora comunque noto grazie al calco che il Klaffenbach utilizzò nel 1954 per redigere la propria edizione e che io stessa ho potuto esaminare a Monaco di Baviera, dove è a tutt'oggi conservato sebbene appartenga alla collezione delle *IG* di Berlino⁴.

L'appena citato lavoro che lo studioso tedesco pubblicò nel 1954 deve essere considerato uno spartiacque nella storia degli studi della legge degli Astynomoi. Prima di questa data la dottrina poteva solamente fruire di un testo costellato di errori di lettura ed inoltre non riusciva ad accordarsi su punti di fondamentale importanza tra i quali svettava quello spinosissimo della datazione. Si impone qui la necessità di tracciare brevemente il percorso che l'edizione del testo ebbe a fare prima di approdare alla più recente versione, quella del Klaffenbach per l'appunto, che deve essere considerata sostanzialmente corretta e fedele al testo su pietra. Fino al 1954 il testo era ancora piuttosto controverso in quanto le sue diverse e successive edizioni continuavano inspiegabilmente a perpetuare molti degli errori che l'*editio princeps* di W. Kolbe del 1902 conteneva. Ciò accadde nonostante le numerosi correzioni già apportate da studiosi del calibro del Keil o anche del Dittenberger, che pure, se non in appendice, ignorava le modifiche del Keil⁵.

Sebbene in questa sede non sia possibile trattare in dettaglio il tema della cronologia, è comunque d'obbligo aprire almeno una breve parentesi su di esso. La storia degli studi si apre con la felice intuizione del Kolbe che aveva correttamente osservato come il testo della legge e la pietra sulla quale esso era stato inciso non potevano di fatto essere ricondotti ad un'unica datazione. Il materiale

³ Per la precisione il testo conta 237 linee, di cui almeno 20 sono estremamente lacunose.

⁴ Il calco si trova oggi presso la *Kommission für alte Geschichte und Epigraphik*, DAI, a Monaco.

⁵ Il testo venne pubblicato per la prima volta nel 1902 da W. Kolbe, *Die Astynomeninschrift*, in *Die Arbeiten zu Pergamon 1900-1901* [= *AM*. 27], 1902, 47-77; tra le successive edizioni si ricorda qui *OGIS* 483, ad opera di W. Dittenberger, *Orientalis Graeci Inscriptiones Selectae. Supplementum Sylloges inscriptionum graecarum*, Leipzig 1903-1905, che solo in appendice riportava gli importanti interventi editoriali di B. Keil, *Zu zwei pergamenischen Inschriften*, in *AM*. 29, 1904, 73-78. Si dovette attendere fino al 1954 per avere un'edizione corretta del testo per mano del Klaffenbach, mentre fino a questa data circolavano versioni di esso in gran parte ancora scorrette.

litico e la paleografia suggerivano infatti una datazione imperiale che, più precisamente, veniva ricondotta dallo studioso o all'età traianea, che egli prediligeva, o a quella adrianea, che poi venne preferita dalla dottrina negli anni seguenti. Il contenuto della legge invece suggeriva già anche al Kolbe che la legge dovesse essere stata promulgata in età ellenistica portandolo a dedurre che l'iscrizione di Pergamo allora appena rinvenuta sarebbe stata solo una tarda copia imperiale dell'originale ellenistico⁶. La teoria della doppia datazione proposta dal Kolbe implicava l'esistenza di uno scarto cronologico importante tra approvazione del *prostagma* e la sua incisione – o meglio re incisione – su pietra in quanto tra questi due momenti sarebbero intercorsi ben tre secoli. Questa ipotesi non venne favorevolmente accolta dalla dottrina sebbene in sede di pubblicazione il Kolbe avesse apportato *comparanda* e prove cogenti a suo sostegno. Illustri oppositori ne furono ad esempio l'Oliver, che sosteneva una datazione unica adrianea per testo e pietra, e addirittura i coniugi Robert che invece si pronunciarono decisamente per l'alto ellenismo sia per l'incisione che per la data di approvazione del testo⁷. L'imperversante e talvolta anche acceso dibattito venne placato solo dalla pubblicazione del Klaffenbach che paradossalmente si limitò a riproporre e difendere gli argomenti del Kolbe rintuzzando gli attacchi degli altri eminenti studiosi citati, che finirono col rivalutare la propria posizione e finirono col sostenere la tesi della doppia datazione⁸.

Lo svolgimento di questa discussione sulla cronologia della legge degli Astynomoi è piuttosto curioso, soprattutto se si pensa che, come ho già avuto

⁶ La cronologia e i motivi alla base del suggerimento della doppia datazione vengono ampiamente trattati all'interno della mia prossima monografia a cui nuovamente mi permetto di rinviare, ma mi pare utile riportare anche in questa sede qualche dettaglio capace di illuminare le ragioni per cui ciò sia stato prima supposto e poi accettato. In primo luogo bisogna citare il ritrovamento di una lettera, forse di Adriano, *OGIS* 484, che viene comunemente datata intorno all'anno 129 d.C., cfr. J. H. Oliver, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, Philadelphia 1989, 208-215, n. 84 e recentemente A. Weiß, *Sklave der Stadt. Untersuchungen zur öffentlichen Sklaverei in den Städten des Römischen Reiches*, Stuttgart 2004, 102-105 e n. 275 nella stessa campagna di scavo in cui emerse la legge degli Astynomoi. Il testo in questione venne inciso con lettere che paleograficamente sono praticamente identiche a quelle attestate sulla pietra riportante la legge di Pergamo. Per quello che riguarda invece il contenuto da datarsi in epoca ellenistica vanno tenute a mente le osservazioni dei coniugi Robert, in *BE.*, 1952, n. 137 in merito alla tipologia delle magistrature citate che si richiamavano ad istituzioni di età ellenistica; ad esempio la figura dell' *epi tes poleos* sul quale cfr. H. Müller, M. Wörrle, *Ein Verein im Hinterland Pergamons zur Zeit Eumenes' II*, in *Chiron* 32, 2002, 191-235, in particolare 222-232. Questi ed altri argomenti si sono rivelati decisivi nella formulazione dell'ipotesi della doppia datazione di questo testo.

⁷ Cfr. J.H. Oliver, *Review on D. Magie, Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century After Christ*, in *AJPh* 70, 1951, 198-201, e J. e L. Robert, in *BE.*, 1952, n. 137.

⁸ Klaffenbach, *Die Astynomeninschrift* cit., 19-25.

modo di sottolineare, il Klaffenbach non fece altro che ribadire con forza la tesi e le prove già addotte dal Kolbe. Sebbene questa possa apparire una semplificazione o addirittura una trivializzazione della storia degli studi concernenti il testo, essa non lo è affatto: non di rado accade che ipotesi di varia natura vengano prima aspramente criticate per poi trovare invece il generale assenso. Curiosamente ciò è accaduto alla cronologia della legge degli Astynomoi. Oggi la dottrina sostiene in pieno accordo la doppia datazione che anche qui viene accolta, ovvero, come ipotesi di lavoro non fruendo di date precise, si parte dall'assunto che la legge venne promulgata nel II secolo a.C. mentre la pietra su cui venne incisa fu prodotta ed esposta tre secoli dopo, nel II secolo d.C., nell'agora bassa della città di Pergamo.

I problemi legati a questa doppia datazione con il tentativo di precisarne il quadro storico e soprattutto le ragioni per cui ciò accadde non possono essere discusse in questa sede in dettaglio, sebbene almeno in chiusura non credo si possa esulare da una riflessione generale su questo tema⁹. In questo contributo intenderei invece trattare principalmente due punti del testo che permettono di affrontare questioni di natura squisitamente contenutistica che forniscono elementi importanti per la comprensione dei meccanismi atti a regolare il funzionamento di una città ellenistica, almeno secondo la preziosa e praticamente unica testimonianza della legge degli Astynomoi. Questi problemi sono trattati in due sezioni della legge che considero estremamente rappresentative non solo dell'iscrizione e delle problematiche in essa affrontate, ma anche della metodologia da me adottata nella redazione dell'intero commento monografico al testo.

⁹ Ho già avuto modo di sottolineare l'importanza del lavoro del Klaffenbach, *Die Astynomeninschrift* cit. per la comprensione della legge degli Astynomoi. La pubblicazione di questo commento, che ha la lunghezza di un articolo, creò al contempo avanzamento e stallo negli studi di questo testo. Dal 1954 in poi la legge è stata infatti citata innumerevoli volte e usata nell'ambito di trattazioni dei temi più disparati, ma mai ripresa di nuovo in considerazione come documento a sé stante. Il mio studio, che nacque come tesi di dottorato, ma che ora, dopo una radicale revisione, ben poco ha da spartire con l'originale esercizio di ricerca, si pone come obiettivo da un lato la riconsiderazione del testo greco aggiungendovi le poche, ma necessarie correzioni che nei decenni sono state fatte, dall'altro di ristudiarne il contenuto alla luce dei risultati che gli scavi di Pergamo hanno dato. Una seconda sezione del mio lavoro è poi dedicata allo studio dell'attività e ruolo degli *astynomoi* nell'intero Mediterraneo al fine di comprendere se l'inveterata abitudine della dottrina di paragonare i doveri degli *astynomoi* di Atene con quelli degli omonimi magistrati che si ritrovano in tutto il mondo Greco sia effettivamente giustificabile e condivisibile oppure solo un risultato dell'intramontabile atenocentrismo che domina gli studi classici in molte, forse troppe occasioni.

Questa legge, per la precisione trattasi di un *prostagma*, è di fatto l'unico dettagliato *city regulation* che ci è pervenuto dal mondo greco, il che rende questo testo allo stesso tempo preziosissimo e di difficile interpretazione: prezioso perchè esso contiene informazioni sull'amministrazione cittadina non attestate altrove, difficile da interpretare perchè si rischia di farne un uso eccessivo, ovvero considerarlo un *exemplum* per tutto il mondo greco ellenistico¹⁰. Una tale attitudine interpretativa non è certo rara nella dottrina come ad esempio l'inveterata tendenza all'atenocentrismo ci insegna¹¹. Un'ulteriore importante considerazione riguarda la funzione specifica di questo *prostagma* a Pergamo la quale condiziona anche il suo valore documentario. Questa legge fu redatta in età ellenistica col chiaro intento di regolare l'attività di una ben specifica magistratura, l'*astynomia*, il che significa che anche all'interno di temi ampi e importanti, come ad esempio l'amministrazione delle risorse idriche cittadine, molto probabilmente la legge forniva solo le informazioni necessarie ad istruire

¹⁰ È qui opportuno offrire un breve riassunto del contenuto della legge per meglio chiarire cosa qui si intenda per *city regulation* e anche per giustificare la mia affermazione sul suo carattere unico. Il testo è ripartito in quattro colonne, ma purtroppo le prime due sono fortemente danneggiate dalla perdita dell'angolo superiore sinistro. Ciò che ancora possiamo leggere della prima colonna suggerisce che essa fosse completamente dedicata al tema delle strade, al loro mantenimento e amministrazione. La *communis opinio* vuole che la prima metà della colonna, per noi perduta, si soffermasse sulle strade urbane e la loro tutela, mentre la seconda parte, ancora leggibile, sembra regolamentare le dimensioni delle strade suburbane. Anche la colonna successiva non è completamente leggibile, ma si possono ancora distinguere diverse sezioni che nel testo vengono introdotte da titoli generalmente preceduti e succeduti da *vacat*. Ad esempio la prima sezione, della quale tuttavia restano solo stralci, probabilmente affrontava il tema della tutela di unità territoriali di base del tessuto urbano chiamate *amphoda*, sulle quali ho già avuto modo di soffermarmi in S. Saba, *Ἀμφόδα in Hellenistic Times: Urban Planning and Philological Interpretation*, in *AntCl.* 77, 2008, 79-90, sebbene oggi ritenga che alcune conclusioni che allora trassi non siano condivisibili. Alle linee 72 e 90 si trovano due genitivi (*choos* e *praxeos*) ad introdurre due sezioni rispettivamente dedicate alle azioni che i residenti illegalmente perpetravano ai danni delle infrastrutture urbane, seguite dalle relative punizioni, e alle conseguenze legali determinate dal rifiuto di contribuire alla pulizia degli *amphoda*, su cui cfr. *infra*. La terza colonna è dedicata interamente al problema dei muri divisorii tra proprietà private ed al loro mantenimento con la descrizione di situazioni anche legali che spesso venivano causate dal disaccordo tra proprietari. Infine la quarta e ultima colonna tratta temi concernenti la tutela delle riserve idriche cittadine, per la maggior parte private, ovvero cisterne, e della difesa delle condutture di acqua corrente che venivano ad attraversare le strade pubbliche e spesso erano danneggiate dai residenti che, a detta del testo, tendevano a sottrarre illecitamente materiale di copertura lasciando così le condutture prive della necessaria protezione.

¹¹ Nell'ambito della mia monografia ho anche dovuto affrontare numerose volte il tema dell'atenocentrismo. La città Attica ci ha infatti anche conservato documenti importanti sull'attività dei suoi *astynomoi* che per decenni sono diventati il metro unico per misurare le mansioni e il ruolo di tutti gli altri *astynomoi* noti nell'area del Mediterraneo.

il lavoro di questi magistrati e quindi riporta solo un quadro amministrativo parziale e frammentario. Questo è un *caveat* necessario in quanto ci rammenta che non dobbiamo illuderci di poter ricostruire l'intera struttura amministrativa di una città ellenistica sulla base di questa pur eccezionale testimonianza.

È ora necessario introdurre i temi delle poche linee che intendo qui prendere in considerazione e che sono tratte rispettivamente dalla II e dalla III colonna dell'iscrizione. Nel primo caso esse pertengono alla procedura e alle problematiche riferibili al sequestro di beni di privati cittadini non ottemperanti all'obbligo di sovvenzione della pubblica pulizia degli *amphoda* (II. 90-102). Ulteriore oggetto di discussione saranno poi le linee conclusive del documento che trattano del ruolo amministrativo degli *astynomoi* nella gestione delle latrine pubbliche (III. 233-237). La scelta di queste linee dipende dal loro tema e dall'apporto che esse danno alla nostra comprensione della gestione delle infrastrutture cittadine. Ad esempio nel caso delle latrine ci si domanda quale ruolo gli *astynomoi* effettivamente svolgessero in questo ambito, se e come ad esempio esso possa essere ricondotto alle loro competenze dell'amministrazione delle risorse idriche.

Oltre ad essere estremamente rappresentative del modo di procedere della legge e di come la città veniva di fatto amministrata, queste parti del testo sono interessanti anche dal punto di vista filologico e archeologico. Ci si potrebbe infatti porre il quesito dell'identificazione delle latrine, che comunque non può essere risolto, e dell'uso di un assai raro termine nella *koine* ellenistica che invece venne curiosamente adottato all'interno del testo per indicarle. Sulla base di esso sono state anche di recente formulate alcune ipotesi, a parer mio, infondate che vagheggiano di tardi ammendamenti al testo originale della legge per poi negarli.

I. Praxis

La seconda e la quarta colonna del testo della legge degli *astynomoi* sono suddivise in paragrafi tematici attraverso l'inserimento di termini declinati al genitivo che assumono nell'economia del testo la funzione di titoli. Uno di questi si trova alla linea 90 ed è $\pi\rho\acute{\alpha}\xi\epsilon\omega\varsigma$ che qui tradurremmo con il corrispettivo italiano "riscossione"¹². Esso introduce un paragrafo del quale purtroppo non conserviamo la fine che molto probabilmente ci avrebbe consentito di ottenere informazioni importanti su dettagli procedurali legati ai provvedimenti descritti nel testo. Le linee di nostro interesse sono circa undici e descrivono la causa

¹² Si tratta di una traduzione volontariamente generica che tenta soltanto di introdurre il tema generale di questa sezione.

di un'eventuale confisca di beni appartenenti ai residenti della zona da parte delle istituzioni. Il testo permette di supporre che costoro non avessero pagato il tributo relativo alla pulizia degli *amphoda* probabilmente in più di una occasione. Il concetto di *amphodon* ci rimanda all'organizzazione del territorio della città di Pergamo in circoscrizioni locali al cui controllo erano preposti gli *amphodarchai* magistrati di rara attestazione nel mondo greco¹³. All'interno dello stesso paragrafo vengono poi elencati i provvedimenti legati alla vendita all'asta dei beni riposseduti con possibili eccezioni in caso di erronea azione da parte delle autorità previa conferma proveniente da un giuramento di una delle parti in causa, che quindi aveva valore probante¹⁴. Di grande interesse sono le informazioni, pur frammentarie, che la legge trasmette sull'atto di confisca e sulla procedura relativa all'asta. In questo caso gli *astynomoi* avevano la sola responsabilità di presiedere alla vendita, mentre il ruolo più attivo veniva svolto dagli *amphodarchai*.

In primis vanno discusse le motivazioni a seguito delle quali le istituzioni intervenivano addirittura confiscando beni appartenenti ai residenti di Pergamo, azione che nell'iscrizione viene espressa con il sostantivo *enechyrasia*¹⁵. Come

¹³ Sulle fonti epigrafiche per gli *amphoda* cfr. Saba, *Ἀμφόδα in Hellenistic Times* cit. e J. du Bouchet, *Quartiers, îlots et rues: remarques sur ΑΜΦΟΔΑΙΟΝ*, in *RPh* 78, 2004, 43-55, su quelle letterarie. Queste unità territoriali sono attestate in altre città dell'Asia Minore e in Siria, mentre i corrispettivi magistrati, gli *amphodarchai*, compaiono nelle fonti solo in Egitto, ma in età romana, e a Pergamo, ma solo nella Legge degli Astynomoi, mentre nel resto del mondo greco essi non sono mai attestati.

¹⁴ Il testo è tratto dalla mia edizione che si basa sulla rilettura del calco che venne anche usato dal Klaffenbach.

Col. II, ll. 90-101: νννν πράξεως νννν ἐάν τινες / μὴ ἀποδιδῶσιν τῶν κοινῆ ἀνακαθαρθ<έ>ν/των ἀμφόδων τὸ γεινόμενον μέρος τῆς / ἐκδόσεως τῶν κοπιῶν ἢ τῶν ἐπιτίμων/λαμβανέτωσαν αὐτῶνοι ἀμφοδάρχαι/(95) ἐνέχυρα καὶ τιθέσθωσαν ἐνεχυρασίαν / πρὸς τοὺς ἀστυνόμους αὐθημερὸν ἢ τῆι ὑ/στεραίαι καί, ἐάν μηθεὶς ἐξομόσῃται τὰ ἐ/νεχυρασθέντα ἐν ἡμέραις πέντε, πωλεῖ/τωσαν αὐτὰ ἢ ἐν φράτρηι ἢ ἐν τῆι ἀγορᾷ πλη/θυσίῃ (100) συναρόντων τῶν ἀστυνόμων / καὶ τὸ μὲν γεινόμενον κομι<ξ>έσθωσαν / ἀπο. . . ΟΣΜ.

Riscossione. Nel caso in cui alcuni (residenti) non abbiano contribuito come dovuto alla loro parte nella raccolta dell'immondezza o delle ammende in relazione agli amphoda che vanno tenuti puliti con sforzo collettivo, gli amphodarchai confiscano (beni?) e li presentino agli astynomoi nella stessa giornata o il giorno successivo. Qualora nessuno reclami i beni confiscati nell'arco di cinque giorni, (gli amphodarchai) li mettano in vendita nella phratRIA o durante il mercato alla presenza degli astynomoi. Inoltre debbono consegnare il ricavato . . .

Sulla bibliografia inerente ai giuramenti nel mondo greco cfr. S. Saba, *Hellenistic Institutions and Law: a Survey (2000-2010)*, in *Dike* 12, 2009-2010, [in corso di stampa].

¹⁵ Il significato del termine *enechyrasia* è in realtà ambiguo in quanto esso può andare ad indicare sia la confisca dei beni che la presa in pegno di essi a garanzia di un debito da parte dalle istituzioni. Come spesso accade, le nostre conoscenze sulla procedura provengono princi-

già accennato, il testo della legge sembra imputare la confisca di non specificati beni al mancato pagamento di un tributo che la città imponeva per far fronte alle spese di pulizia degli *amphoda* e delle ammende ad esso legate. A chi legga la legge degli Astynomoi nella sua interezza il tema della pulizia pubblica non risulta del tutto nuovo in quanto la prima colonna del testo, sebbene lacunosa, pare soffermarsi su un analogo problema di mantenimento dell'ordine e della pulizia delle strade suburbane. L'ipotesi comunemente avanzata dalla dottrina vuole che l'attenzione del legislatore si fosse spostata dall'area suburbana, I colonna, a quella urbana a partire dalla II colonna in poi.

Prima di procedere all'analisi delle linee 90-101, è necessario chiedersi come fosse organizzata la raccolta dei rifiuti a Pergamo sebbene si debba premettere che le nostre informazioni in merito sono decisamente scarse e l'immagine che se ne ricava è, ancora una volta, incompleta. Sia come sia, qualche aspetto dell'organizzazione della pulizia lo si può ancora cogliere attraverso i pochi riferimenti estrapolabili da queste linee. L'impressione che se ne ricava è che gran parte della responsabilità della pulizia pubblica e del buon mantenimento delle strutture cittadine e dell'area extraurbana ricadesse sulle spalle dei residenti della città di Pergamo e dintorni. Ad esempio, le linee finali della prima colonna della legge asseriscono che:

παρεχέσθωσαν / δὲ καθαρὰς καὶ πορευσίμους τὰς ὁδοὺς / [οἱ τ]
 ἂ κτήματα κεκτημένοι παρὰ τὰς ὁδοὺς κατὰ] τὴν γεινίασιν ἕως
 σταδίων / [..² ἢ ³.. συνεισφέροντες καὶ συνεπισκευ[άζοντες. καὶ]
 ἔαν ἀπε[ισθῶσιν, ἐν]εχυραζέτ[ω]/[σαν αὐτοὺς οἱ ..¹⁶.

Queste linee mostrano con chiarezza che erano i proprietari degli appezzamenti al di fuori del perimetro cittadino segnato dalle mura a dover provvedere a mantenere pulite le strade che correivano lungo i confini della loro proprietà. Inoltre il testo sottolinea un altro punto rilevante, i cui dettagli purtroppo si perdono nella lacuna seguente, ovvero che qualora costoro venissero meno ai propri doveri potevano essere soggetti ad un procedimento di confisca. Il paragone più

palmente, anche se non esclusivamente in quanto in questo caso fruiamo di numerose iscrizioni provenienti dall'area egea e microasiatica, da Atene, cfr. A.R.W. Harrison, *The law of Athens*, I, Oxford 1971, 244-247.

Nel caso dell'iscrizione degli *astynomoi* l'interpretazione di questo intervento come atto di confisca è a mio avviso da preferire anche alla luce delle ll. 96-97 in cui viene impiegato il verbo *exomosai* che va ad indicare il contenuto negativo della deposizione della vittima della confisca, che si dichiara estranea ai fatti, e solitamente presuppone un atto scatenante forte, come ad esempio una confisca.

¹⁶ *I proprietari terrieri debbono mantenere le strade adiacenti alle circoscrizioni pulite e passabili all'interno di un'area di (?) stadi ... contribuendo e prestando servizio. Qualora non attendano ai propri doveri, i (?) debbono requisire ...*

calzante lo si ritrova chiaramente nelle linee che in questo contributo mi sono proposta di analizzare da vicino (Col. II, ll. 90-101) e che sembrano suggerire che, così come accade nell'area suburbana, anche a Pergamo città i proprietari di lotti di terreni e case fossero considerati direttamente responsabili della pulizia dell'area attorno ai propri beni e il mancato adempimento dei propri doveri avrebbe avuto conseguenze simili a quelle prospettate nella prima colonna per i proprietari di terreni fuori le mura. Purtroppo nel caso dell'area extraurbana non possiamo determinare con sicurezza l'esistenza di un tributo per la pulizia e neppure sappiamo chi fossero i magistrati responsabili dell'azione di confisca. Un'ipotesi da prendere in considerazione sarebbe quella che ammette che gli *astynomoi* avessero questo compito, ma ciò non è affatto certo, soprattutto se si considera che la loro unica mansione in questo ambito in città era di presiedere alle aste in cui i beni confiscati venivano venduti. Dunque gli *astynomoi* di fatto non ricoprivano nessun ruolo diretto nelle fasi precedenti dove invece secondo il testo chi doveva agire in caso di confisca erano i cosiddetti *amphodarchai*. Questi dovevano adoperarsi ad eseguire l'atto di confisca all'interno della zona di loro competenza, ovvero l'*amphodon*. Che questi stessi magistrati avessero un qualsiasi ruolo fuori città è da escludersi sulla base del fatto che queste unità territoriali erano a carattere esclusivamente urbano¹⁷. Gli *amphodarchai* sono magistrati raramente attestati nel mondo greco; a Pergamo stessa appaiono solo all'interno di questa legge. Gli *amphoda* al contrario sono rinvenibili in diverse località del Mediterraneo e pare avessero ogni volta un'analoga struttura. Questo scollamento nella attestazione all'interno delle fonti della magistratura da un lato e della struttura territoriale dall'altro potrebbe indurre a pensare che in realtà gli *amphodarchai* esistessero anche nelle altre comunità in cui gli *amphoda* sono attestati, ma, a motivo del ruolo svolto, non figurassero spesso (o praticamente mai) su documenti incisi su pietra. Sebbene non svolgessero compiti secondari all'interno della città, almeno dal punto di vista delle attività quotidiane, sicuramente non erano magistrati sufficientemente in vista e per questo motivo non venivano spesso ricordati nelle iscrizioni: il loro ruolo era fortemente legato a piccole porzioni del territorio urbano, per l'appunto gli *amphoda*, e comportava mansioni di routine, assai di rado perpetuate su materiale litico.

Torniamo ora invece all'argomento della pulizia pubblica. Qui bisogna rilevare che per noi è molto difficile valutare quantitativamente il contributo che le autorità di Pergamo davano in quest'ambito solo sulla base della legge degli

¹⁷ In Saba, *Ἀμφόδα in Hellenistic Times* cit. avevo proposto una teoria sulla estensione territoriale di altre unità, "getniaseis", ed un eventuale loro rapporto con gli *amphoda*, ma oggi ritengo che questa vecchia teoria sia da scartare. Sul tema si veda nuovamente la monografia in cui analizzo il problema su nuove basi rigettando le mie vecchie tesi avanzate nel 2008.

astynomoi e invece possiamo solo asserire che fossero i cittadini a dover fornire denaro e, almeno fuori città, manodopera. Un possibile riferimento a un qualche contributo istituzionale potrebbe venire dalle ultime linee della prima colonna della legge dove compaiono, sebbene parzialmente in lacuna i due verbi $\sigma\upsilon\nu\epsilon\iota\]\sigma\phi\acute{\epsilon}\rho\omicron\nu\tau\epsilon\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \sigma\upsilon\nu\epsilon\pi\iota\sigma\kappa\epsilon\upsilon\]\acute{\alpha}\zeta\omicron\nu\tau\epsilon\varsigma$. Il prefisso *syn-* potrebbe suggerire l'esistenza di una forma di collaborazione tra il privato 'cittadino' e le istituzioni, il che potrebbe far sottintendere il riconoscimento da parte delle istituzioni della necessità di un impegno comune al fine di favorire un livello di pulizia accettabile nell'area extraurbana. Non si deve escludere che questa osservazione potrebbe anche essere estesa all'area urbana, ma come spesso accade le nostre basi documentarie non bastano se non a formulare un'ipotesi. L'unico fatto che la legge indica inequivocabilmente è che nell'ambito urbano la funzione di controllo veniva svolta dalle autorità, il che tuttavia non costituisce fonte di sorpresa visto che lo scopo principale della legge era quello di regolamentare l'attività degli *astynomoi*, che potremmo anche definire controllori "dell'ordine" in certo qual modo.

Se estendessimo la nostra analisi ad altre aree del mondo greco, dovremmo ancora una volta constatare che le informazioni sui sistemi di pulizia sono in generale piuttosto scarse e, come spesso accade, il miglior termine di paragone è offerto dalle fonti attiche¹⁸. Sebbene io creda che si debba usare grande cautela nell'operare confronti tra fonti geograficamente e cronologicamente eterogenee, soprattutto quando il tema discute operazioni fortemente legate al territorio e quando il termine di paragone è Atene, è qui pur sempre necessario almeno tentare di porre a confronto il sistema di Pergamo con quello ateniese, pure con grandissima cautela e soprattutto senza fingere che questo paragone davvero fornisca la base di confronto reale.

Un primo problema è la cronologia in quanto le fonti attestanti l'organizzazione della pulizia pubblica in Atene si datano prevalentemente al IV secolo a.C. Tra le più informative, vanno citate l'*Athenaion Politeia*, un passo demostenico e alcune iscrizioni¹⁹. Il paragrafo più significativo dell'*Ath. Pol.* a questo riguar-

¹⁸ La ormai famosa iscrizione di Taso, che comunque data all'epoca arcaica non può essere considerata un utile termine di paragone in quanto estremamente frammentaria. Le integrazioni in essa proposte sono state ripetutamente criticate e per il momento preferisco astenermi dall'utilizzarla come documento effettivamente attestante dati sull'amministrazione di una comunità arcaica. Cfr. H. Dûchêne, *La stèle du port. Bilan*, in *Topoi* 10.1, 2000, 42-46 e Id., *La Stèle du port, Fouilles du Port I. Recherches sur une nouvelle inscription thasienne*, Athens-Paris 1992.

¹⁹ Tra gli autori moderni che hanno dedicato la propria attenzione al tema cfr. W. Liebeschuetz, *Rubbish Disposal in Greek and Roman Cities*, in D. Raventos, J.A. Remolà (eds.), *Sordes Urbis: la eliminación de residuos en la ciudad romana, Actas de la Reunión de Roma (15-16 de Noviembre de 1996)*, Roma 2000, 51-61, ma soprattutto cfr. 54-57; A. Lindenlauf, *Recycling, Waste*

do contiene un breve excursus sul ruolo degli *astynomi* locali, § 50.2 che cito qui nella sua interezza al fine di analizzarne il contenuto:

. . . καὶ ἀστυνόμοι δέκα. τούτων δὲ ἓ μὲν ἄρχουσιν ἐν Πειραιεῖ, πέντε δ' ἐν ἄστει, καὶ τὰς τε ἀγλητρίδας καὶ τὰς ψαλτρίδας καὶ τὰς καθαριστρίδας οὗτοι σκοποῦσιν ὅπως μὴ πλείονος ἢ δυεῖν δραχμαῖς μισθωθήσονται, κὰν πλείους τὴν αὐτὴν σπουδάσωσι λαβεῖν, οὗτοι διακληροῦσι καὶ τῷ λαχόντι μισθοῦσιν. καὶ ὅπως τῶν κοπρολόγων μηδεὶς ἐντὸς ἰ σταδίων τοῦ τείχους καταβαλεῖ κόπρον ἐπιμελοῦνται, καὶ τὰς ὁδοὺς κωλύουσι κατοικοδομεῖν, καὶ δρυφάκτους ὑπὲρ τῶν ὁδῶν ὑπερτείνειν, καὶ ὄχετους μετεώρους εἰς τὴν ὁδὸν ἔκρουν ἔχοντας ποιεῖν, καὶ τὰς θυρίδας εἰς τὴν ὁδὸν ἀνοίγειν. καὶ τοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς ἀπογιγνομένους ἀναιροῦσιν, ἔχοντες δημοσίους ὑπηρέτας.

Anche gli *astynomoi* ateniesi dunque espletavano compiti legati al controllo del funzionamento della *polis*, ma ora non intendo soffermarmi sui talvolta pericolosi paragoni che la dottrina ha ripetutamente offerto tra quest'ultimi e gli *astynomoi* non solo di Pergamo, ma dell'intera area del Mediterraneo tendendo a proporre un'identificazione praticamente assoluta²⁰, invece vorrei concentrarmi sul ruolo di questi stessi magistrati nell'ambito della nettezza urbana ad Atene.

Il tema viene trattato solo di straforo nell'*Ath. Pol.* dove ci si limita ad introdurre la figura, abbastanza misteriosa, dei *koprologoi*. In Atene costoro pare si trovassero sotto la diretta sorveglianza degli *astynomoi* che dovevano assicurarsi che i *koprologoi* non si liberassero dei rifiuti raccolti nel perimetro urbano in zone situate a meno di 2 Km. di distanza dalla cinta muraria, dove si potrebbe supporre si trovassero delle discariche. I *koprologoi* sono noti anche da altre fonti, che pure purtroppo spesso si limitano solo a menzionarli. Per esempio Aristofane opera occasionali riferimenti alla loro attività di netturbini, ma non offre nessun tipo di informazione utile a comprenderne il ruolo all'interno della struttura cittadina e del suo funzionamento²¹. La dottrina si è anche interrogata sulla possibile esistenza di una magistratura chiamata *koprologia*. Questa teoria 'istituzionalizzante' non poggia su solide basi²², ma pare derivi da una lettura troppo fedele di un passaggio demostenico secondo il quale:

Disposal and Discard Behaviour of the Greeks from the Geometric to the Classical Period, PhD Dissertation, University College, London, 1998; D. Hennig, *Staatliche Ansprüche an privaten Immobilienbesitz*, in *Chiron* 25, 1995, 235-282, ma soprattutto cfr. 246-248; Cl. Vatin, *Jardins et services de voirie*, in *BCH.* 100, 1976, 555-564, ma soprattutto cfr. 555-558.

²⁰ Anche su questo tema mi permetto di rinviare alla mia monografia; sugli *astynomoi* ateniesi invece rimando a Ch. Cox, *The Astynomoi, private Wills and Street Activity*, in *CQ.* 57, 2007, 769-775.

²¹ Ad esempio cfr. Aristoph. *Pax* 9; *Vespae* 1184.

²² Una trattazione d'insieme del ruolo degli *astynomoi* con bilancio finale si trova in Hennig, *Staatliche Ansprüche cit.*, 247.

δυσκατάπαυστον δέ τι κινδυνεύει πράγμα' εἶναι πονηρία. ὅπου γὰρ Ἀριστογεΐτων ἐπὶ τοῖς ὠμολογημένοις ἀδικήμασι κρίνεται καὶ οὐκ ἀπόλωλε πάλαι, τί χρὴ ποιεῖν ἢ λέγειν; ὃς εἰς τοῦθ' ἤκει πονηρίας ὥστ' ἐνδεδειγμένος ἤδη βοῶν, συκοφαντῶν, ἀπειλῶν οὐκ ἐπαύετο, οἷς μὲν ὑμεῖς τὰ μέγιστ' ἐνεχειρίζετε στρατηγούς, ὅτι αὐτῷ ἀργυρίου αἰτοῦντι οὐκ ἔδοσαν, οὐδὲ τῶν κοπρῶνων ἂν ἐπιστάτας ἐλέσθαι φάσκων²³.

L'orazione da cui questo passo è tratto verte sul caso di Aristogeiton, debitore pubblico che pure continuava ad esercitare i suoi diritti di cittadino in modo piuttosto disinvolto. In questo paragrafo solo alcuni dei suoi atti vengono brevemente illustrati ed essi paiono palesemente al limite della legalità. Tra le varie prodezze di Aristogeiton qui viene specificamente citata l'accusa che egli rivolse agli strateghi, i quali, dopo aver opposto un netto rifiuto ad alcune delle sue richieste al limite del ricatto, erano stati tacciati di incompetenza, al punto che, secondo il commento di Aristogeiton, essi sarebbero stati addirittura incapaci di ricoprire il ruolo di *epistates* dei *koprologoi*. L'uso di termini pertinenti alla sfera istituzionale all'interno di questo passo ha indotto nel passato parte della dottrina ad affermare che dovesse esistere una *arche* chiamata *koprologia*²⁴. Sebbene l'identificazione di questi *epistates ton koprologon* demostenici con i *koprologoi* noti da altre fonti sia assolutamente plausibile, bisogna tuttavia procedere con cautela e notare che questo passo, che tra l'altro è considerarsi spurio, non giustifica la supposizione della natura ufficiale di questo incarico che, tra l'altro, non è corroborata da nessun'altra fonte. Escluderei quindi da un lato l'esistenza di una tale magistratura, ma dall'altro anche una seconda e spesso citata ipotesi per la quale si vuole che i *koprologoi* fossero stati schiavi pubblici. Un tale dettaglio sicuramente non sarebbe stato omissso dalla *Ath. Pol.*. Sebbene sia pienamente consapevole che questi non siano argomenti diretti in quanto *ex silentio* e si basino su un'interpretazione comunque soggettiva delle fonti, ritengo comunque che la tesi piú plausibile sia che costoro fossero privati cittadini che venivano semplicemente pagati per il servizio svolto e che forse potessero anche ricavare un'ulteriore rendita dalla vendita dei rifiuti raccolti come fertilizzante.

²³ Dem. *In Aristog.* 49.7.

²⁴ Cfr. E.J. Owens, *The Koprologoi at Athens in the Fifth and Fourth Centuries B.C.*, in *CQ.* 33, 1983, 44-50, cfr. soprattutto 48-50; Vatin, *Jardins et services* cit., 558 che commenta su [Dem.] *In Aristog.* 25.49.7 come segue: «le texte de Démosthène montre bien qu'il s'agit de personnages très modestes et il ne faut probablement pas le confondre avec les astynomes mentionnés par Aristote, lequel avaient d'ailleurs d'autres fonctions. Il est donc probable que les κοπρῶνων ἐπιστάτας sont précisément les *coprologues* déjà connus».

Oltre ai *koprologoi*, ad Atene città anche gli *hodopoi* pare avessero dei compiti attinenti al mantenimento delle strade e alla loro pulizia per la quale venivano coadiuvati da schiavi pubblici²⁵. Atene dunque doveva avere un sistema di pulizia basato non tanto sul contributo dei cittadini quanto su di una rete di impiegati e schiavi pubblici retribuiti dallo stato. La nettezza urbana doveva essere di competenza di una serie di magistrati attivamente coadiuvati sul campo da altri elementi che tuttavia non avevano cariche pubbliche, ma solo incarichi generici; quello del netturbino insomma doveva semplicemente essere un impiego come un altro.

Al contrario le pur magre informazioni provenienti da Pergamo invece suggeriscono che le istituzioni facessero maggiore leva sul privato cittadino, il cui contributo era ritenuto essenziale. Qualora questi non facesse fronte ai propri doveri, poteva essere punito con un'ammenda, come per l'appunto si legge nelle linee della II colonna che costituiscono il punto di avvio di questa indagine e per le quali:

ἐάν τινες / μὴ ἀποδιδῶσιν τῶν κοινῆ ἀνακαθαρθ<έ>ν/των ἀμφοδῶν
τὸ γεινόμενον μέρος τῆς / ἐκδόσεως τῶν κοπιῶν ἢ τῶν ἐπιτίμων /
λαμβανέτωσαν αὐτῶν οἱ ἀμφοδάρχαι / (95) ἐνέχυρα . . .

Seguendo la logica del testo dunque si potrebbe dedurre che, se ai servizi non prestati si aggiungevano le ammende non pagate, prima o poi (ma purtroppo non possiamo quantificare esattamente il periodo di tempo che doveva intercorrere), i residenti di Pergamo sarebbero incorsi in procedimenti di confisca di beni, con la relativa messa e quindi vendita all'asta.

Quest'ultima procedura mi pare di grande interesse e trovo che qui sia utile riconsiderarne i termini noti: secondo la legge coloro che avevano violato il regolamento e non avevano pagato le conseguenti multe si vedevano confiscare beni sulla cui natura tuttavia non siamo informati. Gli *amphodarchai* erano incaricati dell'atto di confisca, il che ci riporta dunque ad un ambito territoriale locale, praticamente di 'quartiere' in quanto questi magistrati erano per l'appunto responsabili degli *amphoda*. Da questo livello territoriale di base si passava poi ad uno più grande, cittadino con la necessaria notifica agli *astynomoi* dell'avvenuta confisca di beni che gli *amphodarchai* dovevano fare il giorno stesso o, al massimo, quello seguente. La legge quindi prescrive una ulteriore attesa di cinque giorni prima che i beni sequestrati potessero essere messi all'asta e venduti durante i quali gli interessati potevano sporgere reclamo. A questo riguardo il testo utilizza un verbo che nelle fonti talvolta assume significato tecnico per descrivere il ricorso del proprietario dei beni, ovvero ἐξόμνημι. Le fonti

²⁵ Cfr. *Ath. Pol.* 54: κληροῦσι δὲ καὶ τάσδε τὰς ἀρχὰς ὁδοποιούς πέντε, οἷς προστέτακται δημοσίους ἐργάτας ἔχουσι τὰς ὁδοὺς ἐπισκευάζειν.

testimoniano l'esistenza di una procedura di *exomosia* in diverse aree del mondo greco, *in primis*, come al solito, ad Atene²⁶. Di fatto l'*exomosia* consisteva nell'atto di prestare un giuramento con cui si negava di essere a conoscenza dei fatti o di non essere stato presente mentre questi accadevano. Il verbo dunque può assumere valore tecnico e riflettere il principio di un giuramento 'negativo'. Il significato di ἐξόμνυμι nella legge degli Astynomoi è sicuramente legato a questo concetto originario, non a caso si possono rintracciare anche all'interno di questa legge degli influssi del diritto attico²⁷, ma esso assume un tono, una sfumatura semantica leggermente diversa in cui la vittima della confisca probabilmente doveva giurare che i beni erano stati confiscati erroneamente, ovvero i beni appartenevano non a chi doveva essere colpito dal provvedimento in questione, ma ad un terzo, ossia colui che prestava giuramento.

Per un tale uso di ἐξόμνυμι siamo in realtà a corto di paragoni: un caso analogo proviene da Creta, ma data al V secolo a.C. e di conseguenza crea qualche problema metodologico. Si tratta di un testo originario di Gortina, *I.Cr.* IV 81, ed esattamente delle linee 16-23 in cui si legge:

. . . vac. κ' αἱ κ' ἐς στέγα/ς ἐνεκυράκσοντι, ποίον[τι μ]/[ἐ'φ]οικεν ὃ
ἐνεκύρακσαν συν/εκσομόσαθθαι τὸν ὁμό[ρον] (20) [τὸ]ν ἐννέα
τρύινς, οἷς κα προφέπει, με ἐνφοικεῖ ὃ ἐνεκύ[ρα]/[κσ]α[ν· vac α]ἰ δὲ
τίς καὶ τὸν ὁμόρ/ον²⁸.

Il principio qui affermato sarebbe dunque il medesimo, ma ci si trova in un'area e periodo distante, forse troppo, da quello della legge degli *astynomoi*.

Un ulteriore termine di paragone pare provenire poi da un papiro di Elephantis, *P. Eleph.* 23, databile all'anno 223/2 a.C. Questo testo riporta il giuramento datato di un certo Paniskos in merito ad un terreno che era stato annunciato ufficialmente, probabilmente nell'atto di notifica precedente una vendita all'asta,

²⁶ A parte la breve descrizione di Harrison a cui ho sopra operato riferimento, la dottrina si è recentemente occupata dell'*exomosia* ad Atene con L. Rubinstein, *Main Litigants and Witnesses in the Athenian Courts: Procedural Variations*, in *Symposion* 2001, Wien 2005, 99-120, a cui segue la risposta di Thür, si veda anche l'analisi offerta dal C. Carey, *The Witness's Exomosia in the Athenian Courts*, in *CQ.* 45.1, 1995, 114-119.

²⁷ Cfr. ad esempio ll. 128-136 o ancora l. 159-163 che possono essere paragonate con un passo del Digesto, D. 10.1.13, riportante un frammento del commento di Gaio alle XII Tavole e un riferimento alle leggi soloniane.

²⁸ *Se confiscano (?) [beni] da una casa e chi viene colpito dalla confisca asserisce di non vivere nella casa tre di nove vicini che egli nomini debbono giurare che costui non vive nella casa in cui i beni sono stati confiscati.* Cfr. R. Koerner, *Inscrifflische Gesetztexte der frühen griechischen Polis*, Köln 1993, n. 155; K. Latte, *Heiliges Recht. Untersuchungen zur Geschichte der Sakralen Rechtsformen in Griechenland*, Tübingen 1920, 13; H.F. Hitzig, *Astynomeninschrift von Pergamon*, in *ZSS.* 26, 1905, 432-447, specialmente 483.

come appartenente ad un certo Psentaeas. Paniskos protesta e giura attraverso questo documento di essere il legittimo proprietario del terreno così contestandone la confisca e messa all'asta²⁹. Ancora una volta ci troviamo al di fuori dell'Asia Minore, ma quantomeno cronologicamente questo papiro è abbastanza vicino al momento in cui la legge degli *Astynomoi* venne approvata. Sebbene dunque le testimonianze in nostro possesso non ci permettano di individuare esatti paralleli procedurali, bisogna rilevare che l'uso del giuramento per provare un fatto 'in negativo' era prassi riconosciuta e accettata in diverse aree e differenti momenti storici del mondo greco antico.

Una volta scaduti i cinque giorni nei quali era possibile presentare ricorso contro un'eventuale errata confisca, i beni venivano messi all'asta e venduti ἢ ἐν φράτρῃ ἢ ἐν τῇ ἀγορᾷ πλη/θυσούσῃ³⁰ ovvero le proprietà confiscate dovevano essere messe in vendita nel mercato oppure nella fratria. Questa è per noi un'affermazione sibillina in quanto le fratricie a Pergamo non sono altrimenti documentate. Nel commento all'iscrizione Klaffenbach, seguendo l'opinione di Hitzig, affermava: «Warum neben den Pfandverkauf auf dem Markte der in der Phratrie gestellt wird, hat Hitzig (S. 440) sicherlich treffend erklärt: 'Der Zweck ist offensichtlich der, die Sache tunlichst der Familie zu erhalten.'»³¹, ipotesi che oggi non viene ritenuta praticabile, soprattutto alla luce della nostra assoluta ignoranza sulle fratricie in Pergamo e sul loro ruolo. Da ultimo è necessario notare il genitivo assoluto che accompagna la descrizione della procedura relativa all'asta e secondo il quale: συνπαρόντων τῶν ἀστυνόμων. Gli *astynomoi* dovevano presiedere all'asta, ma di fatto non svolgevano un ruolo attivo nell'ambito della procedura di confisca, in cui invece avevano solo una mansione di controllo. La conclusione del paragrafo si trova purtroppo in lacuna, ma da quel che resta possiamo ancora comprendere che seguivano istruzioni concernenti il ricavato della vendita.

Ancora una volta dunque bisogna constatare che sebbene l'iscrizione fornisca informazioni importanti su alcune procedure atte a punire le infrazioni commesse dagli abitanti del centro urbano, esse sono incomplete e non ci permettono di comprendere nel dettaglio i meccanismi che regolavano la messa all'asta e vendita di beni sequestrati dalle autorità e come poi queste ne utilizzassero il

²⁹ Il testo del giuramento riporta solo il verbo ὀμύω, l. 8, comunque di incerta lettura, dipoi alle ll. 15-17 si legge: (γῆν) . . . ἦν προση/ρύσσεις ὡς οὐσαν Ψεντεῆτος τοῦ Ἐφθῆνιος, μὴ εἶναι / αὐτοῦ ἀλλ' ἡ[μετέ]ραν . . . Cfr. anche Ch. Armoni, *PSI Com. 11: ein seltenes Exemplar einer Exomose*, in *ZE*. 154, 2005, 214-216.

³⁰ J. Seyfarth, *Φράτρα und Φρατρία im nachklassischen Griechentum*, in *Aegyptus* 35, 1955, 3-38, specialmente 29-33.

³¹ Klaffenbach, *Die Astynomeninschrift* cit., 14.

ricavato. Un'ipotesi plausibile a riguardo di quest'ultimo punto sarebbe che questo denaro venisse reinvestito sempre nell'ambito della nettezza urbana, come accade altre volte alle ammende comminate all'interno della legge: ad esempio le linee 59-65 contengono una serie di provvedimenti che stabiliscono pene pecuniarie a chi non seguisse il dettato della legge, anche questa volta in merito alla pulizia cittadina, e agli *amphodarchai* che non applicassero la legge stessa. Inoltre si asserisce che il ricavato delle multe dovesse venire impiegato *solo* per la pulizia 'dei luoghi' e per nessun altro scopo³². Un altro provvedimento simile si trova al termine della IV colonna dove la legge si occupa del mantenimento e preservazione in buono stato delle cisterne che appartenevano a privati³³. Anche in questo caso la legge stabiliva che coloro che non riparassero le cisterne danneggiate o non risistemassero quelle inutilizzabili entro un certo termine venissero multati e che il ricavato fosse poi utilizzato dalle autorità cittadine per il mantenimento di cisterne che in questo caso però dovevano essere di proprietà della *polis*³⁴.

La ricchezza tematica del testo della legge degli Astynomoi risulta chiara dalla discussione di queste poche linee dove problemi di natura assai diversa si intrecciano e rivelano non solo uno spaccato della vita e amministrazione quotidiana della città di Pergamo, ma anche descrivono, sebbene in modo non sufficientemente dettagliato per il lettore moderno, procedure atte a regolare importanti aspetti del diritto civile (?) locale. La legge degli Astynomoi è testimone diretto del tentativo delle autorità cittadine di salvaguardare le proprie infrastrutture attraverso un'attenta applicazione dei vari provvedimenti qui elencati e alla regolamentazione delle attività degli *astynomoi* che nell'ambito del controllo delle infrastrutture cittadine svolgevano dunque un ruolo chiave. La dottrina ha ripetutamente avanzato l'ipotesi che questo testo fosse un *prostagma* voluto da Eumene II a completamento (?) e tutela dei suoi sforzi di innovazione e miglioramento delle infrastrutture di Pergamo che in questo caso fortunato ci sono

³² Cfr. II. 59-65: . . . τὰ / [δὲ γινόμενα δι]άφορα ἐκ τῶν ἐπιτί/[μων ἀποδιδόσθω]σαν ἐκ μηνὸς εἰς μή/[να τοῖς ταμίαις καὶ ὑπαρχέτω[σ]αν, ἐὰν / [χρεία γείνηται (?)], εἰς τὴν ἀνακάθαρσιν / [τῶν τόπων, εἰς] δὲ ἄλλο μηθὲν μεταναφε/[ρέσθω. L'integrazione alla l. 64 del genitivo *topon* è naturalmente solo un'ipotesi forse troppo generica in questo contesto. La lacunosità del testo tuttavia non permette di azzardare altre teorie che non poggerrebbero su basi più sicure.

³³ Molte abitazioni private a Pergamo erano dotate di una cisterna per raccogliere l'acqua piovana. Cfr. U. Wulf, *Die Stadtgrabung. Die hellenistischen und römischen Wohnhäuser von Pergamon unter besonderer Berücksichtigung der Anlage zwischen der Mittel- und der Ostgasse in der Stadtgrabung von Pergamon*, AvP. XV.3, Berlin 1999, specialmente le pagine introduttive 1-3.

³⁴ Cfr. II. 217-221: τὰ δὲ γινόμενα δι/άφορα τῶν ζημίων ἀποδιδόσθωσαν ἐκ μηνὸς / εἰς μῆνα τοῖς ταμίαις καὶ ὑπαρχέτωσαν εἰς τὴν / ἀνακάθαρσιν καὶ κατασκευὴν τῶν δεξαμε/νῶν, εἰς δὲ ἄλλο μηθὲν μεταφερέσθω. Sulle possibili strutture pubbliche che potevano venire mantenute con il ricavato rimando alla mia monografia in cui presento diverse ipotesi tra le quali quella concernente le cisterne che alimentavano le fontane pubbliche.

anche testimoniate dall'archeologia e dalle fonti letterarie³⁵. Un tale *prostagma* sicuramente mirava a disciplinare non solo il comportamento delle istituzioni, ma anche dei residenti che, sempre secondo quanto rivela la legge, tendevano ad avvalersi anche delle materie prime che erano invece state originariamente impiegate per la costruzione delle infrastrutture. L'esempio migliore proviene da una sezione della seconda colonna che discute questo problema sotto il titolo di *χοός* (ll. 72-90)³⁶. Il testo descrive in prima istanza atti illeciti, probabilmente ricorrenti, perpetrati dai residenti a danno delle strutture pubbliche e ai quali gli *amphodarchai* dovevano porre fine. Qualora non vi riuscissero, dovevano riportare questi comportamenti agli *astynomoi*, ancora una volta l'autorità di riferimento competente. La struttura dell'amministrazione cittadina e la sua gerarchia interna è facilmente ricavabile sulla base del nostro testo, almeno in relazione a temi quotidiani e legati al territorio: lo schema prevede che si passi dall'unità territoriale di base, alla quale erano apposti gli *amphodarchai*, al livello successivo, ma solo in caso di insuccesso dei primi, ovvero agli *astynomoi* che dunque avevano competenze che riguardavano l'intero perimetro cittadino³⁷. Anche questi ultimi erano sottoposti al controllo ma degli *strategoï*, che a Pergamo erano i magistrati al vertice della piramide amministrativa³⁸, e in questo caso erano incaricati di multare gli *astynomoi* che non svolgevano il loro lavoro nella maniera dovuta o

³⁵ Sarebbe troppo lungo in questa sede elencare i diversi contributi su Pergamo, utile a tal fine è consultare la già citata opera di Radt, *Pergamon, Geschichte und Bauten* cit. che compendia decenni di ricerca archeologica su questo importantissimo sito.

³⁶ Cito qui solamente le ll. 72-77 che aprono il paragrafo con una lista di comportamenti illeciti che evidentemente riguardavano i residenti: *ἐάν τινες ἐν ταῖς / ὁδοῖς χοῦν ὀρύσσωσιν ἢ λίθους ἢ πηλὸν ποιῶσιν ἢ πλίνθους ἐλκωσιν ἢ μετεώρους / ὄχετοῦς ποιῶσιν, κωλυτέωσαν αὐτοῦς / οἱ ἀμφοδάρχαι. ἐάν δὲ μὴ πείθωνται, ἐ[[σ]]/παν<γ>ελλέτωσαν τοῖς ἀστυνόμοις.*

³⁷ Gli esempi sono numerosi, si vedano le ll. 49-66 a cui segue poi il provvedimento relativo agli *astynomoi*, ll. 68-72; ancora lo stesso schema si ripropone alla ll. 72-90 per esempio.

³⁸ La legge degli *astynomoi* cita anche altri magistrati sui quali tuttavia non intendo soffermarmi in questa sede e per i quali rimando alla mia monografia. Una breve nota si impone invece per ciò che concerne gli *strategoï* che ho spesso citato. Nell'ambito della legge essi compaiono alle ll. 5; 16-17; 68-69; 177-179; e 205-206 e, come detto, qui svolgono un ruolo di supervisori dell'attività degli *astynomoi*. Chiaramente la loro funzione doveva estendersi ben oltre questo ruolo, dato che compaiono con insistenza nelle iscrizioni provenienti da Pergamo anche come proponenti in decreti per un periodo che travalica la presenza attalide. Anche solo questa osservazione avrebbe dovuto scoraggiare l'idea che gli *strategoï* fossero magistrati regii, cfr. R. E. Allen, *The Attalid Kingdom. A Constitutional History*, Oxford 1983, 165-174, mentre sembra molto più probabile che gli *strategoï* cittadini fossero eletti dall'assemblea cittadina, cfr. H. Müller, *Pergamenische Parerga*, in *Chiron* 33, 2003, 419-445 e specialmente 423-433. Costoro comunque ricoprivano un ruolo vitale all'interno dell'amministrazione locale, come si intuisce anche solo dal nostro testo in cui vengono chiamati in causa solo quando temi importanti, come per l'appunto erano le risorse idriche, vengono trattati o si debba mettere fine ad una situazione di disagio causata dalla negligenza di altri magistrati sottoposti.

in un caso pare addirittura che se ne dovessero assumere i compiti ad interim³⁹. Questo schema viene meno quando le competenze richieste esulavano da quelle degli *amphodarchai*, ad esempio quando in gioco era l'amministrazione delle risorse idriche cittadine. Questo tema viene affrontato ampiamente nella IV colonna del testo dove si nota che a questo punto il baricentro viene spostato verso il vertice della piramide amministrativa dove gli *astynomoi* assumono il ruolo di ispettori e l'ultima istanza è poi rappresentata dagli *strategoï*. Questa sorta di passaggio di potere e responsabilità verso l'alto conferma a mio avviso il ruolo cardine degli *astynomoi* che pur non essendo magistrati di assoluto vertice avevano delle competenze che andavano oltre il puro livello quotidiano e si estendevano invece a temi chiave dell'amministrazione cittadina, come per l'appunto nel caso delle risorse idriche e delle strutture legate ad esse.

II. Amministrazione delle risorse idriche e latrine pubbliche a Pergamo

La legge degli Astynomoi pone il problema delle risorse idriche cittadine limitatamente alle strutture che per funzionare avevano effettivamente bisogno d'acqua o il cui ruolo era quello di distribuire questo bene nel perimetro cittadino, come ad esempio fontane, pubbliche e private, cisterne, anche qui pubbliche e private ed infine le latrine, solo quelle pubbliche in questo caso. I primi due paragrafi riguardanti fontane e cisterne occupano ampio spazio così permettendo di formulare l'ipotesi che ciò fosse dovuto ad una complessa e non ottimale condizione delle suddette strutture. Già il Garbrecht nei suoi molteplici studi sulle infrastrutture idriche di Pergamo ha più volte sottolineato che avendo questa *polis* molti acquedotti in funzione nel II sec. a.C. è possibile che la popolazione avesse trascurato altri importanti mezzi di raccolta dell'acqua⁴⁰. Con le misure elencate nella legge dunque le autorità volevano tentare di ripristinare le cisterne esistenti e il loro uso, forse anche come strutture d'emergenza, qualora la città si fosse trovata coinvolta in attacchi, guerre e, da non escludersi per questa fase storica, assedi.

L'ultima sezione della legge che ci è giunta, seppure in stato frammentario, tratta invece di latrine pubbliche, anch'esse di competenza degli *astynomoi*. Questi dovevano in particolare curarne i condotti acquiferi che trasportavano fuori dalle latrine l'acqua che, si suppone, veniva usata per pulirle, *i.e.* acqua di scarico. Mi pare opportuno riprodurre qui le poche linee che il testo ancora ci tramanda sul tema col. IV. ll. 233-237:

³⁹ Cfr. ll. 14-20.

⁴⁰ Si consulti sul tema G. Garbrecht, *Die Wasserversorgung von Pergamon*, Berlin 2001.

ν ἀφεδρώνων ν οἱ ἀστυνόμοι ἐπιμέλειαν ποιείσθωσαν τῶν τε
δημοσίων ἀφεδρ[ών]ων καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν ὑπονόμων καί, / [ῥοσοὶ ἂν
μῆ] στεγνοὶ ὑπάρχωσιν καὶ τῶν --- / ... αὐτοῖς ... Σ ΗΡΓ.⁴¹

Sebbene il testo sia lacunoso e soprattutto manchi della fine, escluderei che le linee conclusive di cui siamo privi siano molte sia perché questa è l'ultima colonna della legge, ovvero il testo non sarebbe potuto continuare in una quinta ipotetica colonna, sia perché nel resto dell'iscrizione, che pure sistematicamente manca delle ultime linee, è sempre possibile seguire un filo logico. Molto probabilmente in questa parte del paragrafo il testo si soffermava su chi fosse responsabile di riparare le condutture che gli *astynomoi* avevano giudicato non impermeabili ed eventualmente determinava le punizioni varie spettanti a chi non seguiva la legge, *astynomoi* inclusi. Ci si potrebbe dunque chiedere perché in questa sede si sia scelto di trattare queste ultime linee, dato che alla fine esse non paiono trasmetterci numerose o fondamentali informazioni. La risposta risiede in quello che queste linee non ci dicono e nelle ipotesi moderne, o voli pindarici, che sulla loro base sono stati fatti anche di recente. Si consideri insomma la scelta di questo paragrafo come dovuta alla necessità di riportare il discorso su di una base scientifica salda, documentata, per quanto questa sia limitante e talvolta deludente.

Il punto di partenza per questa breve trattazione è il termine ἀφεδρώνων che qui funge da 'titolo' all'intero paragrafo. Questo è il genitivo plurale del termine ἀφεδρῶν ed indica latrine in generale, ma, come è stato fatto notare a più riprese, si tratta di un termine raro che non compare nella lingua – letteraria ed epigrafica a noi nota – greca fino all'età Cristiana quando figura comunque sempre raramente⁴². Il lessico Suida riserva una breve glossa e specifica alla fine che ὁ δ' ἀφεδρῶν καὶ λυτρῶνων βάρβαρα... sottolineando dunque come queste due ultime voci non siano proprie del lessico Greco classico. Il Klaffenbach non si preoccupò punto di questa particolarità lessicale, che poi il Dittenberger si limitava a rilevare come rara. Nessuno studioso comunque nel secolo scorso ha mai ritenuto opportuno considerare questo termine un indice cronologico, semplicemente perché di fatto non lo è. Recentemente tuttavia G. Zuchtriegel si è misurato con questo pericoloso esperimento per raggiungere risultati che sono decisamente trascurabili, ma che intendo qui brevemente trattare solo per riflettere sulle basi documentarie di cui disponiamo e sulla presunta legittimità di alcune ipotesi⁴³.

⁴¹ "Latrine": che gli *astynomoi* si occupino delle latrine pubbliche e delle tubature che escono da esse, e quante tra queste non risultino impermeabili . . .

⁴² Dittenberger in *OGIS* 483, nt. 79, definisce ἀφεδρῶν *vox rara*; cfr. Stephanus, *ThGL.*, II A, 2621 s.v. ἀφεδρῶν.

⁴³ G. Zuchtriegel, *Öffentliche Latrinen in der Astynomeninschrift von Pergamon*, in *ZPE*. 167, 2008, 85-87.

Nel suo brevissimo contributo l'archeologo tedesco rileva due dati: il primo pertiene alla rarità del termine che abbiamo brevemente discusso in questa sede, il secondo concerne invece il fatto archeologico dell'assenza di latrine pubbliche con sedili prima della seconda metà del I secolo a.C. praticamente in tutto il mondo greco. Anche a Pergamo in effetti sono state trovate siffatte latrine pubbliche solo di età imperiale⁴⁴, ma questo argomento *ex silentio* non deve per forza significare che queste non esistessero punto già in età ellenistica e soprattutto nella sua ultima fase. A mio avviso ci sono due considerazioni da fare su questo punto, una di carattere generale sulle latrine, una seconda invece riguardo alla situazione di Pergamo in particolare.

È un dato di fatto che i resti delle latrine pubbliche in nostro possesso siano imperiali, ma questo non ci dovrebbe stupire poi così tanto dato che per la loro natura e soprattutto funzione esse sono strutture che non solo possono ma devono essere fatte e rifatte di continuo; sicuramente esse non hanno un carattere architettonico permanente⁴⁵. Insomma non si tratta spesso di monumenti, ma di latrine. Se ci si concentra su Pergamo e su questa legge in particolare poi, a parer mio, se davvero questo regolamento accompagnava le innovazioni e gli interventi strutturali sulla città da parte di Eumene II non si dovrebbero escludere che nuove latrine pubbliche venissero costruite soprattutto accanto a santuari e ginnasi.

Detto questo mi si permetta di tornare al contributo di Zuchtriegel e alla sua deduzione che ascriverebbe una natura assolutamente eccezionale alla testimonianza di questa legge rispetto al tema latrine. Secondo questi il fatto che la legge usi il raro termine ἀφεδρών potrebbe significare solo due cose, cioè che o questo paragrafo sia stato aggiunto solo in una versione successiva del *pro-stagma*, magari al tempo della reincisione, oppure che, se accettassimo il fatto che la legge nella sua interezza dati al II secolo a.C., Pergamo aveva avuto le prime latrine pubbliche con canali e sedili a noi note⁴⁶. Queste conclusioni, ma soprattutto questo processo induttivo, sono, volendo, legittime, ma decisamente paradossali. Partiamo dall'analisi terminologica condotta dal Zuchtriegel secondo cui la rarità del termine adottato nella legge potrebbe addirittura autorizzare l'idea che il testo fosse stratificato nella sua composizione. Il greco classico avrebbe forse utilizzato la parola κόπρων per indicare una latrina, ma pure que-

⁴⁴ Cfr. Radt, *Pergamon, Geschichte und Bauten* cit., 135-146; *AvP*. I, 2; *AvP*. VI, 91; per esempi di latrine private cfr. *AvP*. XIV, 35-36.

⁴⁵ Il testo da consultare sul tema latrine è quello di R. Neudecker, *Die Pracht der Latrine. Zum Wandel öffentlicher Bedürfnisanstalten in der kaiserzeitlichen Stadt*, München 1994, 14-21. Zuchtriegel annuncia anche un lavoro di ampio respiro sul tema in collaborazione con altri studiosi.

⁴⁶ Zuchtriegel, *Öffentliche Latrinen* cit.

sta parola si ritrova assai raramente nel materiale epigrafico, e anche letterario, che ci è pervenuto. La domanda che dovremmo porci è dunque un'altra, ovvero dovremmo chiederci quanto spesso ci aspettiamo di trovare nelle fonti antiche testimonianze pertinenti a latrine, sterco e derivati e, di conseguenza, quanto completa possa effettivamente essere la nostra conoscenza del lessico che pertiene la sfera fecale⁴⁷. In altre parole che il lessico bizantino Suida dica che ἀφεδρών sia termine barbaro e che lo si ritrovi, per altro assai raramente, solo in epoca cristiana non vuol dire che prima non esistesse o che non fosse usato affatto. Nessuno ci può garantire che esso non fosse mai stato adottato nell'area di Pergamo per giunta al termine dell'età ellenistica.

Questo ragionamento deve anche essere esteso alle latrine: in primo luogo Eumene II visse nel II secolo a.C., non in età arcaica, il che non renderebbe l'esistenza di latrine pubbliche for'anche con sedili e canalizzazioni tanto sorprendente e in ogni caso non sappiamo neppure quando tali latrine siano state costruite per la prima volta. Leggere il termine ἀφεδρώνων come indicatore cronologico o rapportarlo ad eclatanti innovazioni strutturali mi pare un inutile sforzo esegetico. Forse l'uso di ἀφεδρών significa solo che a Pergamo questo era il termine usato per indicare le latrine, in fondo non siamo ad Atene.

Un'altra imperfezione in questo articolo pertiene la traduzione, e quindi interpretazione successiva, dell'ultima linea leggibile del testo che richiede una breve trattazione. Lo studioso tedesco traduce le linee oggetto della presente analisi, dopo aver riassunto brevemente il contenuto della legge ed aver sottolineato come uno dei provvedimenti principali elencati nel testo prevedesse che le canalizzazioni a cielo aperto venissero chiuse, e che le nuove fossero tutte chiuse⁴⁸, come segue: «Zu den Latrinen: Die Astynomen sollen Sorge tragen für die öffentlichen Latrinen und die aus ihnen wegführenden Kanäle, und, wenn welche von ihnen nicht abgedeckt sind, und...»⁴⁹. Chi non conoscesse la legge degli *astynomoi* potrebbe mettere in relazione questi due distinti provvedimenti e pensare che anche la linea 236 si riallacci alla stessa problematica, mentre così non è. Infatti in questo ultimo paragrafo vengono discusse infrastrutture diverse da quelle oggetto della II colonna ed inoltre l'aggettivo usato in quest'ultimo paragrafo non significa 'coperto', ma semplicemente 'impermeabile'.

⁴⁷ Alcune attestazioni provengono da Atene, per esempio in *IG II² 380* dove però è solo integrato; altri casi in *IG II² 2496*; *IG II² 2742*. Forse bisognerebbe affrontare il fatto che le iscrizioni semplicemente non parlano spesso di certi argomenti e che anche nella letteratura essi appartengono ad alcune sfere e generi letterari ben precisi. La ricchezza semantica pertinente al tema latrine probabilmente rimarrà sempre per buona parte sconosciuta.

⁴⁸ Questo problema viene discusso nel testo nella II colonna ll. 74-82.

⁴⁹ Zuchtriegel, *Öffentliche Latrinen* cit., 86.

Procediamo con ordine analizzando la lingua per stabilire l'esatto contesto e tema: nella IV colonna la legge dice che gli *astynomoi* ἐπιμέ/λειαν ποιείσθωσαν τῶν τε δημοσίων ἀφε/δρ[ών]ων καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν ὑπονόμων καί, / [ὅσοι ἂν μὴ] στεγνοὶ ὑπάρχωσιν ovvero "si curino delle latrine pubbliche e dei canali di scarico, inoltre, qualora questi non fossero impermeabili . . .". Oggetto dell'attenzione degli *astynomoi* sono quindi gli *hyponomoi* che vanno distinti dagli altri tipi di condutture che la legge menziona, ad esempio nella seconda colonna ll. 74-82, e vengono chiamati *ochetoi*. D. Knoepfler ha ben spiegato quale sia la differenza che tra queste condutture intercorre all'interno del suo commento alla celebre iscrizione di Cherephanes asserendo che «*ochetos désigne normalement une canalisation (quell que soit le matière utilize) et non pas un canal creusé*»⁵⁰, che invece verrebbe designata dal termine *hyponomos*⁵¹. Quest'ultimo tipo di conduttura appare ripetutamente nella legge degli *Astynomoi*⁵² e, oltre a servire le latrine, si ritrova in connessione a fontane ad esempio ed inoltre ogni volta si riferisce a condutture sotterranee. Il tutto mi pare suggerisca fortemente che il problema che gli *astynomoi* potevano riscontrare negli *hyponomoi* delle latrine non poteva o doveva essere che queste non fossero 'coperte', bensì qualcos'altro. L'aggettivo che qualifica gli *hyponomoi* in questo caso è στεγνός, mentre nel resto del testo quando la discussione riguardava gli *ochetoi* chiusi o aperti, i.e. coperti o scoperti, gli aggettivi utilizzati erano *meteoros* e *kryptos*. In queste linee dunque στεγνός deve rivestire un altro significato come d'altro canto confermano le sue altre attestazioni all'interno della legge. Già il Klaffenbach si era confrontato con questo problema e, a ragione, era arrivato a supporre che questo aggettivo indicasse la *Dichtigkeit* delle infrastrutture⁵³. Nel caso della linea 236 si tratta di *hyponomoi*, ma l'aggettivo ritorna alle linee 222-227 e il suo uso in questo contesto è decisivo a determinarne il reale significato⁵⁴. Queste linee si trovano quasi in chiusura del paragrafo che la legge dedica alle cisterne⁵⁵ e che

⁵⁰ D. Knoepfler, *Le contrat d'Érétrie en Eubée pour le drainage de l'étang de Ptéchai*, in P. Briant (ed.), *Irrigation et drainage dans l'Antiquité*, Paris 2001, 41-80, specialmente 53; l'iscrizione in questione proviene dalla città di Eretria e si data alla fine del IV inizio del III secolo a.C.

⁵¹ Nel corso del mio commento monografico al testo tratto ampiamente del problema e mi permetto ancora una volta di rimandare a queste pagine di prossima uscita.

⁵² ll. 171; 175; 235.

⁵³ Cfr. Klaffenbach, *Die Astynomeninschrift* cit., 19, con particolare riferimento al significato di questo aggettivo alla l. 236.

⁵⁴ ll. 221-227 . . . ὅσοι / δ' ἂν φρέατα κεκτημένοι μὴ π[οιοῦ]ντες στεγνὰ βλάπτωσιν τοὺς γείτονας, ἐ[πανα]γαζέ/τωσαν αὐτοὺς οἱ ἀστυνόμοι ζημιῶντες] καί, ἐ/άν τινες διὰ ταῦτα γείνωνται καταδί[κ]αι, πρά/ξαντες οἱ ἀστυνόμοι ἀποδώσωσιν τοῖς β[λα]πτομένοις.

⁵⁵ Sul quale cfr. S. Saba, *Cisterns in the Astynomoi Law from Pergamon*, in C. Kosso, A. Scott (eds.), *The Nature and Function of Water, Baths, Bathing and Hygiene from Antiquity through the Renaissance*, Leiden-Boston 2009, 149-162.

impone ai proprietari di tali strutture di provvedere affinché queste siano sempre in buono stato e pronte per l'uso. Per essere giudicate agibili le cisterne dovevano essere in primo luogo impermeabili (ll. 207-208), qualora non lo fossero state e i proprietari non prendessero le misure necessarie a renderle tali, le autorità avrebbero dovuto imporre le multe prescritte dalla legge. Dopo questa premessa il testo aggiunge quindi che le cisterne non στεγνά che danneggiassero i vicini potevano portare anche a nuove multe, sempre che il danno fosse giudicato abbastanza grave dalle autorità. Klaffenbach deve essere nuovamente menzionato in quanto fece giustamente notare che solo cisterne non impermeabili potevano causare un danno ai vicini rilasciando acqua e quindi provocando problemi di umidità. Questo pericolo era quanto mai presente a Pergamo le cui case, almeno secondo la pianta che si ricava dal 'Wohnquartier' scavato, erano costruite assai vicino l'una con l'altra naturalmente per motivi di spazio, e spesso ciascuna di esse aveva nel proprio cortile una cisterna⁵⁶. Tornando al problema originario, sebbene questo aggettivo sia polivalente, i contesti nei quali è inserito all'interno della legge suggeriscono che il significato non cambi e che vada sempre ad indicare l'impermeabilità delle strutture alle quali si riferisce, non ultimi gli *hyponomoi* provenienti dalle latrine che molto probabilmente trasportavano acqua sporca prima utilizzata per pulire i bagni pubblici.

Questa breve parentesi sulle linee 233-237, all'apparenza povere di informazioni e significato, mira quindi a dimostrare due punti fondamentali, ovvero da un lato le ulteriori competenze degli *astynomoi* nell'ambito del mantenimento delle infrastrutture cittadine e dell'amministrazione delle risorse idriche, ma soprattutto voleva mettere in rilievo lo stretto legame che ogni provvedimento di questa legge ha con tutte le sue altre parti. Quest'ultimo punto deve assolutamente scoraggiare dal diffuso atteggiamento di trattare in separata sede diverse parti della legge degli *Astynomoi* senza conoscere il testo nella sua interezza, anche se ciò non sempre porta naturalmente alla formulazione di tesi estreme. Se Zuchriegel avesse fatto tutto ciò probabilmente non avrebbe mai suggerito che queste linee potevano essere state aggiunte in un secondo momento: la lingua della legge è estremamente omogenea ed un *lessema* raro non è prova sufficiente per un'aggiunta o modifica tarda al testo ellenistico. Inoltre sebbene i diversi paragrafi e parti della legge trattino molteplici problemi vi è un filo logico e ogni parte presuppone il resto. Il redattore della legge aveva in mente un piano.

⁵⁶ Wulf, *Die Stadtgrabung* cit.

III. La Legge degli *Astynomoi* tre secoli dopo

In chiusura mi pare opportuno spendere ancora qualche parola su un problema spinoso che concerne questa legge e che allo stato stenta a trovare una soluzione definitiva. Trattasi naturalmente della motivazione che portò alla riscrittura e alla pubblica esposizione di un testo ellenistico tre secoli dopo la sua prima approvazione e quindi della domanda della sua funzione in questa fase storica. La dottrina ha proposto due strade interpretive differenti sostenendo da un lato l'idea che questo testo fosse stato reinciso come *summa honoraria* e di fatto fosse solo un *monumentum* privo di valenza giuridica; mentre dall'altro lato si è avanzata la tesi che la legge fosse sì stata incisa con mezzi privati da un cittadino che si accingeva ad assumere la carica di *astynomos*, ma essa sarebbe stata ancora valida nella Pergamo del II secolo d.C.⁵⁷.

Procediamo per ordine iniziando con il recupero delle osservazioni che il Virgilio fece sull'iscrizione come oggetto sostenendo l'ipotesi della sua continua validità scrivendo che il livello di monumentalità dell'iscrizione lascerebbe, e sicuramente anche allora lasciava, a desiderare: la legge degli *astynomoi* è di fatto solo incisa con lettere minuscole su di una lastra marmorea di grande semplicità. Questa è un'osservazione accurata che tuttavia non apporta un contributo decisivo alla messa a fuoco del problema.

Maggiormente proficua mi pare invece la scelta dell'approccio istituzionale, considerando diacronicamente il ruolo degli *astynomoi*⁵⁸. Che la magistratura dell'*astynomia* esistesse ancora nel II secolo d.C. non ci sorprenderebbe affatto. Sebbene questi magistrati non appaiano a Pergamo in questo secolo in altri documenti, essi sono attestati nel lungo periodo in altre *poleis* e dato il loro ruolo eminentemente amministrativo-pratico e legato strettamente al territorio l'ipotesi che la riscrittura del testo della legge ellenistica deponga a favore della tesi della continuità istituzionale per questo ufficio di fatto non richiede grandi ulteriori spiegazioni. Altrettanto plausibile sarebbe poi supporre che le mansioni di questi stessi magistrati non fossero cambiate in modo drastico dopo tre secoli:

⁵⁷ Il più celebre sostenitore della prima tesi è sicuramente il Klaffenbach che raggiunge queste conclusioni nel suo celebre commento al testo pubblicato nel 1954. La seconda tesi è però più popolare e tra i sostenitori citiamo ad esempio B. Virgilio, *Gli Attalidi di Pergamo. Fama, Eredità, Memoria. Studi Ellenistici V*, Pisa 1993, o R. Martini, *Di una misteriosa operetta attribuita a Papiniano (Norme greche nel Digesto?)*, in G. Crifò, S. Giglio (a c. di), *Atti del XV Congresso internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana in onore di C. Castello*, Napoli 2005, tra gli altri che qui sarebbe troppo lungo elencare.

⁵⁸ Parte della mia monografia su questo documento è dedicata all'*astynomia* in generale e a questa rimando ancora una volta.

amministrazione delle risorse idriche, stradali, controllo delle strutture urbane non sono esattamente compiti passibili di sparire nell'arco di qualche secolo.

A questo proposito e anche a conferma di questa affermazione mi pare rilevante citare il famoso passo del Digesto che secondo la tradizione dovrebbe riprodurre un passo del 'libro dell'*astynomia*' di Papiniano (D. 43.10.1) per cui:

ἐκ τοῦ ἀστονομικοῦ μονοβίβλου τοῦ Παπινιανοῦ. Οἱ ἀστυνομοὶ
1. ἐπιμελείσθωσαν τῶν κατὰ τὴν πόλιν ὁδῶν, ὅπως ἂν ὁμαλισθῶσιν
καὶ τὰ ρεύματα μὴ βλάβηται τὰς οἰκίας καὶ γέφυραι ὧσιν οὐκ ἂν δέη.
ἐπιμελείσθωσαν δὲ ὅπως οἱ ἴδιοι τοῖχοι ἢ τῶν ἄλλων ἢ τῶν περὶ τὰς
οἰκίας ἂν εἰς τὴν ὁδὸν φέρει μὴ σφαλῆρα ἢ, ἵνα ὡς δεῖ καθαιρῶσιν
οἱ δεσπότες τῶν οἰκιῶν καὶ ἐπισκευάζωσιν. ἐὰν δὲ μὴ καθαιρῶσιν
μηδὲ ἐπισκευάζωσιν, ζημιούτωσαν αὐτούς, ἕως ἂν ἀσφαλῆ ποιῶσιν.
2. ἐπιμελείσθωσαν δὲ ὅπως μηδεὶς ὁρύσῃ τὰς ὁδοὺς μηδὲ χωννύη
μηδὲ κτίσῃ εἰς τὰς ὁδοὺς μηδέν· εἰ δὲ μὴ, ὁ μὲν δούλος ὑπὸ τοῦ
ἐντύχοντος μαστιγούσθω, ὁ δὲ ἐλεύθερος ἐνδεικνύσθω τοῖς
ἀστυνόμοις, οἱ δὲ ἀστυνόμοι ζημιούτωσαν κατὰ τὸν νόμον καὶ τὸ
γεγονὸς καταλυέτωσαν. 3. ἐπισκευάζειν δὲ τὰς ὁδοὺς τὰς δημοσίας
κατὰ τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν ἕκαστος καὶ τὰς ὑδρορροῶν ἐκκαθαίρειν
τὰς ἐκ τοῦ ὑπαιθροῦ καὶ ἐπισκευάζειν οὕτως, ὡς ἂν μὴ κωλύη
ἄμαξαν ἐπιέναι. ὅσοι δὲ μισθωσάμενοι οἰκοῦσιν, ἐὰν δὲ μὴ
ἐπισκευάσῃ ὁ δεσπότης, αὐτοὶ ἐπισκευάσαντες ὑπολογιζέσθωσαν
τὸ ἀνάλωμα κατὰ τὸν μισθόν. 4. ἐπιμελείσθωσαν δὲ καὶ ὅπως πρὸ
τῶν ἐργαστηρίων μηδὲν προκείμενον ἢ, πλὴν ἐὰν κναφεὺς ἱμάτια
ψύγη ἢ τέκτων τροχοὺς ἕξω τιθῆ· τιθέσθωσαν δὲ καὶ οὗτοι, ὥστε μὴ
κωλύειν ἄμαξαν βαδίζειν. 5. Μὴ ἐάτωσαν δὲ μηδὲ μάχεσθαι ἐν ταῖς
ὁδοῖς μηδὲ κόπρον ἐκβάλλειν μηδὲ νεκρὰ μηδὲ δέρματα ὀπτειν.

Il testo descrive con dovizia di dettagli le mansioni che gli *astynomoi* di una comunità non specificata dovevano svolgere, se il testo greco facesse fede, in età severiana, e che richiamano fortemente i compiti che le fonti ci tramandano per Atene nel IV secolo a.C. o la legge di Pergamo per il II secolo a.C.⁵⁹. La paternità papiniana di queste righe è stata messa in dubbio dalla dottrina che propende ora decisamente a negarla, ma pure asserisce che dal punto di vista contenutistico questo testo tramanda delle notizie accurate⁶⁰. Insomma l'esistenza e le mansioni di una categoria di magistrati detti *astynomoi* anche nel II d.C. non vengono contestate⁶¹. In fondo come Hennig giustamente scrisse

⁵⁹ Non mi resta che rimandare nuovamente alla mia monografia la cui seconda parte si occupa degli *astynomoi* in generale nel mondo greco con grande attenzione, naturalmente, ad Atene.

⁶⁰ Cfr. L. Migliardi Zingale, *Ancora sugli Astynomoi in D.43.10.1*, in *Studi in onore di Remo Martini II*, Milano 2009, 809-819; Martini, *Di una misteriosa operetta* cit.

⁶¹ Per il concetto di 'categoria di magistrati' cfr. F. Sartori, *Eraclea di Lucania*, in *Röm. Mitt.*, Suppl. 11, 1967, 60-61 che discute la somiglianza di mansioni tra *astynomoi* e *polianomoi*.

nel 1995 «Wie der D. 43.10.1 zitierte Auszug aus dem in griechischer Sprache verfaßten ἀστυνομικὸς μονόβιβλιον Papinians zeigt, hatte sich, wie nicht anders zu erwarten, in severischer Zeit in diesem Bereich nichts Grundsätzliches geändert»⁶² dato che come viene spesso fatto notare i compiti degli *astynomoi* travalicano confini temporali e geografici.

Nessuno degli argomenti apportati dalla dottrina è decisivo per determinare la vera funzione di questa legge nel II secolo d.C., ma non credo sia errato propendere per la tesi della continuità istituzionale e quindi della validità di questo *prostagma* ancora nel II secolo d.C.

Sara Saba
(LMU München)

⁶² Hennig, *Staatliche Ansprüche* cit., 236.